



# Sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

## D.L. 34/2023 / A.C. 1060

Dossier n° 24 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
9 maggio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1060
D.L.	34/2023
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	30 marzo 2023
assegnazione:	31 marzo 2023
scadenza:	29 maggio 2023
Commissioni competenti:	VI Finanze, XII Affari sociali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il decreto-legge n. 34 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (A.C. 1060) si articola in quattro Capi e si compone di 25 articoli e due allegati. Il capo I contiene le misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (artt. 1-7); il capo II contiene Disposizioni in materia di salute (artt. 8-16); il capo III contiene misure in materia di adempimenti fiscali (artt. 17-23) mentre il capo IV (artt. 24 e 25) contiene le disposizioni finanziarie e finali.

L'**articolo 1** prevede l'estensione al secondo trimestre 2023 delle disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico, ossia ai clienti che presentano una ISEE fino a 15.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2023 in misura differenziata a seconda del reddito (in misura piena con una ISEE fino a 12.000 euro, ridotta all'80% tra i 12.000 e i 15.000 euro).

Il comma 2 eleva da 20.000 euro a 30.000, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, la soglia ISEE che permette l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie numerose con più di quattro figli, e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008.

Il comma 3 dispone che gli oneri di cui al comma 1 siano a carico del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali e fissa al 31 maggio 2023 il termine per la Relazione di rendicontazione.

L'**articolo 2**, commi 1 e 2 proroga anche al secondo trimestre 2023 l'aliquota IVA agevolata al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di aprile, maggio e giugno 2023 nonché anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia. L'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente al medesimo trimestre. Il costo dell'intervento è pari a 539,78 milioni di euro (comma 3).

I commi 4 e 5 confermano per il mese di aprile, l'applicazione agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi l'anno delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C, benché ridotte del 65 per cento rispetto al primo trimestre e, per tutto il secondo trimestre 2023, l'azzeramento delle altre aliquote degli oneri generali di sistema per il settore gas. Per queste finalità è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 280 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

L'**articolo 3** prevede che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie che non sono titolari del bonus sociale, da finanziare nell'ambito del RepowerEU, da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, possa essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento qualora la spesa all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh (su base mensile). Si precisa che la rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. I criteri di assegnazione del contributo sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mentre le modalità applicative e la misura del contributo saranno definite da ARERA. Il costo della misura è 1 miliardo di euro che viene trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

L'**articolo 4** riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023;
- del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
- del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20% per cento (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

L'**articolo 5** ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo nei confronti dei soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, o prodotti petroliferi prevista dalla legge di bilancio 2023 n. 197 del 2023.

In particolare si prevede l'esclusione dalla base di calcolo ai fini della determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, dedotte ai sensi del testo dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (che ha soppresso un intero periodo della disposizione). Inoltre, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Gli oneri della misura sono pari a 404 milioni di euro.

L'**articolo 6** introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, una deroga alla disciplina vigente in ordine alla determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola) di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. correlato alla produzione di agroenergia oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005.

Questa ultima disposizione prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario.

La norma in questione per la parte eccedente tali valori prevede che la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA, e il valore di 120 euro/MWh.

L'**articolo 7** autorizza il cumulo tra agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano questi ultimi lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

L'**articolo 8** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018.**

Prevede, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, qualora non abbiano attivato un contenzioso o abbiano rinunciato allo stesso, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al ripiano.

Dispone, altresì, in ordine alle modalità di compilazione della fattura elettronica riguardante i dispositivi medici e alle modalità di verifica della corretta compilazione.

Infine, prevede che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di ripiano, si possano richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese).

L'**articolo 9**, prevede che, in relazione ai versamenti effettuati dalle **aziende produttrici di dispositivi medici** alle regioni, le aziende possono portare in **detrazione l'IVA** determinata scorpendo la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati (comma 1). Il **diritto alla detrazione** sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e i relativi **costi sono deducibili** nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti (comma 2). Il comma 3 disciplina le **modalità di esercizio** del diritto alla detrazione dell'imposta.

L'**articolo 10** disciplina gli **affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza - dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per sopperire alla carenza di organico**. Sono delineati presupposti, modalità e limiti di tali affidamenti, rinviando per la definizione di linee guida a un successivo decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Inoltre, si preclude la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell'SSN. Sono infine introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate; in tale ambito, si prevede la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio e non si sia in precedenza dimesso, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, dalle dipendenze dello stesso.

L'**articolo 11** prevede che **per l'anno 2023** le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla **carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri**, e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere alle **prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico**, consentendo, in deroga alla contrattazione, **un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi **50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023**.

Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Mediante una modifica all'articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023 ([L. n. 197/2022](#)), viene poi previsto un incremento a decorrere **dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023** delle risorse destinate alla corresponsione **dell'indennità di pronto soccorso**, pari a **100 milioni di euro complessivi**, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

Resta fermo l'incremento a regime di 200 milioni di euro delle citate risorse dal 1 gennaio 2024 già previsto dalla citata disposizione.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 si provvede a valere sul livello del **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di **170 milioni di euro per l'anno 2023**.

L'**articolo 12** definisce particolari **misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025**, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione - di tale personale con determinati requisiti – ai concorsi per l'**accesso alla dirigenza medica del SSN** nella disciplina di **Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione**. L'assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l'assunzione di incarichi libero-professionali presso i **servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, **valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico** del SSN.

Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, **in deroga ai contingenti previsti** dalle

disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei **requisiti per il pensionamento anticipato** previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, **l'incremento dell'età anagrafica** con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

**L'articolo 13** modifica la **normativa transitoria** che consente lo **svolgimento**, da parte del **personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio**; la novella di cui al **presente articolo** proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore; si inserisce inoltre la previsione che il Ministero della salute effettui annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

**L'articolo 14** modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, co. 548-*bis* della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145). Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina in questione è divenuta a regime (da transitoria che era) e consente anche più di una proroga del contratto a tempo determinato con gli specializzandi; inoltre, è venuto meno il limite di durata di 12 mesi della proroga, fermo restando che il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica ed è prorogabile fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

**L'articolo 15** consente **l'esercizio temporaneo in deroga**, fino al 31 dicembre 2025, di **qualifiche** relative a professioni sanitarie e di interesse sanitario **conseguite all'estero**. In attesa del raggiungimento della prevista intesa da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della disciplina di dettaglio, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia con riferimento alle deroghe tuttora applicate. Si demanda ad un'Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione della relativa disciplina.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, la norma esame prevede l'applicazione degli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del T.U. delle norme in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto - in base alla predetta disciplina derogatoria - presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del **riconoscimento regionale**, con **contratto libero-professionale** ovvero con **contratto di lavoro subordinato**, entrambi anche di durata superiore a tre mesi, a carattere rinnovabile.

**L'articolo 16** modifica l'articolo 583-*quater* c.p., introducendo una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

**L'articolo 17**, al comma 1, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, con il versamento del *quantum* così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame); al comma 3, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, si consente di rideterminare il *quantum* dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182); al comma 2, si consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023. La conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

**L'articolo 18** apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023, in particolare concernenti le rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. In particolare, le norme in esame precisano l'ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

**L'articolo 19** introduce delle modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale. In

particolare viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima. Vengono inoltre modificati i termini per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale.

L'**articolo 20** modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023. Il comma 1, lettere da a) a f), riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del *quantum* dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata. La lettera f) del comma 1 riapre i termini per usufruire della conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti in primo e secondo grado, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. La lettera g) del comma 1 riapre i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023. In conseguenza delle modifiche alle norme deflative del contenzioso, il comma 2 dell'articolo posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 il termine per l'adempimento dell'obbligo, posto in capo all'Agenzia delle entrate, di depositare in Cassazione l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei versamenti dovuti. Il comma 3 individua gli oneri della disposizione.

L'**articolo 21**, contiene delle norme di interpretazione autentica con le quali:

- si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. ravvedimento speciale, indicando alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione;
- si prevede che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE ed all'IVAFE non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre si esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione;
- si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

L'**articolo 22** estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'**articolo 23** introduce infine, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.

L'**articolo 24**, reca norme di diverso contenuto, nonché la copertura degli oneri recati dal provvedimento. Più nello specifico:

il comma 1, incrementa di **44 milioni** di euro per l'anno 2023 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle **missioni internazionali**;

il comma 2, istituisce per il **2023**, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali**. Tale Fondo, che ha una dotazione di 20 milioni di euro, opera a favore degli eredi in caso di decesso dei suddetti lavoratori;

il comma 3, reca un rifinanziamento di **30 milioni** di euro per l'anno 2023 del **Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025**, istituito nello stato di previsione del MEF dal decreto-legge Aiuti-*quate*;

il comma 4, incrementa di **200 mila** euro per l'anno 2023 il **Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano**;

il comma 5 istituisce nello stato di previsione del **Ministero delle imprese e del made in Italy** un **Fondo** con una dotazione di **2 milioni** di euro per l'anno **2023**, finalizzato a sostenere le **imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale** presso il predetto Ministero;

i commi **6 e 7** recano le disposizioni per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

L'**articolo 25** disciplina l'**entrata in vigore** del decreto-legge, **prevedendo** che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi il 31 marzo 2023).

## Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento ai profili fiscali e di contenzioso, non risultano attività parlamentari sulle materie oggetto del decreto- Nulla da segnalare anche per quanto attiene ai profili sanitari.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni del Capo I introducono alcune agevolazioni fiscali relative al prezzo del gas e dell'energia elettrica attinenti alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato" di **competenza esclusiva** dello Stato (articolo 117, comma secondo lettera e). Sono inoltre riconosciute alcune forme di contribuzione dirette a contenere l'impatto sulle famiglie e sulle imprese dell'aumento dei costi dell'energia. Tali interventi regolativi e promozionali sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese).

Il capo III contiene disposizioni attinenti alla materia del contenzioso tributario riconducibile in arte alla materia sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera e), in parte alla materia giurisdizione e norme processuali (articolo 117, comma secondo, lettera l). Una specifica disposizione introducendo una causa di non punibilità per taluni reati tributari attiene alla materia "ordinamento penale" (articolo 117, comma secondo, lettera l).

In tutti i casi si tratta di materie riconducibili alla **competenza esclusiva dello Stato**.

Per quanto attiene alle norme del Capo II viene in rilievo prevalentemente la materia "tutela della salute", oggetto di **potestà legislativa concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

In proposito si segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 15, comma 2, quale forma di coinvolgimento del **sistema delle autonomie territoriali**, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione della disciplina per l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie da parte di soggetti con qualifiche conseguite all'estero.

*Al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui **all'articolo 10, comma 3**, decreto chiamato ad elaborare, sentita l'ANAC, linee guida su tecniche, prezzi di riferimento e standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti previsti dal medesimo articolo 10; in particolare potrebbe essere oggetto di valutazione la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di tutela della salute.*

Si ricorda che, in termini generali, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di "intreccio" o "concorso" in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale appare in primo luogo orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale (**sentenza n. 7 del 2016, sentenza n. 123 del 2022 e sentenza n. 6 del 2023**) ovvero in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (**sentenze n. 56 e n. 72 del 2019 e sentenza n. 114 del 2022**), potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la **prevalenza di una competenza esclusiva statale**) alla previsione di un parere.

Da ultimo poi, la **sentenza n. 6 del 2023** ha però ulteriormente specificato, attraverso richiami a precedenti sentenze, che, anche in presenza di prevalenza di una competenza legislativa concorrente, "la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici (sentenze n. 278 del 2010, n. 214 del 2006 e n. 383 del 2005) e piuttosto, richiesto l'intesa, ora nella forma debole ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali (tra le altre le sentenze n.123 del 2022, n. 165 del 2011 e n. 285 del 2005)".

## Attribuzione di poteri normativi

L'**articolo 3** prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo in quota fissa da attribuire ai sensi del medesimo articolo 3 in caso di prezzi del gas elevati. Sulla base delle indicazioni di cui al predetto decreto, inoltre l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche di cui al comma 1.

All'**articolo 24, comma 5**, si dispone che con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle Regioni




insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero, in modo che ne sia assicurata la compatibilità con gli aiuti di Stato.

**L'articolo 10, al comma 3**, demanda ad un decreto del Ministro della salute l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti.

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 89 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **tre distinti motivi di necessità ed urgenza**: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023.

Il provvedimento contiene poi **ulteriori disposizioni**: l'articolo 16, volto a estendere il perimetro applicativo e inasprire la cornice edittale del reato di cui all'art. 583-*quater* del codice penale, in tema di lesioni a personale sanitario; il comma 1 dell'articolo 24, che incrementa il fondo per le missioni internazionali; il comma 2 dell'articolo 24, che istituisce un fondo per le vittime dell'amianto, e il comma 4 dell'articolo 24 che incrementa il fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e nell'agroalimentare italiano.

Cost024	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze
	Servizio Studi Dipartimento Affari Sociali	st_affarisociali@camera.it - 066760-3266	 CD_sociale